

H-FARM S.P.A.



PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Documento in vigore dal 21 aprile 2017

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) regola gli obblighi informativi inerenti le Operazioni (come *infra* definite) compiute dagli Amministratori (come di seguito definiti) di H-Farm S.p.A. (la **Società**).

La Società ha adottato la presente Procedura in applicazione del combinato disposto degli articoli 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**) e dell'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società dapprima nella riunione del 12 ottobre 2015 ed è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**) ed è stata successivamente modificata in data 3 luglio 2016 e 21 aprile 2017.

1 Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore indica il membro del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Amministratore Delegato indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod.civ.;

Azioni indica le azioni ordinarie della Società;

Azionista Significativo indica il soggetto che detiene, anche indirettamente, Azioni della Società alle quali corrispondono almeno il 5% dei diritti di voto (computate al netto delle azioni proprie) ovvero almeno il 5% di una qualsiasi categoria di strumento finanziario emesso dalla Società;

Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Controllate indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;

Data di Esecuzione indica il giorno in cui è stata eseguita l'Operazione

Dipendente Rilevante indica qualunque dipendente della Società, sue Controllate o controllanti che, direttamente o indirettamente (cioè tramite proprio Familiare – come di seguito definito), possieda una partecipazione pari o superiore allo 0,50% delle Azioni;

Informazione Privilegiata le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche e che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

– un'informazione è di "carattere preciso" se:

(a) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

– per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento;

Investor Relator indica il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

Operazioni indica le seguenti operazioni:

- (a) la vendita, l’acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l’acquisto di Azioni;
- (b) l’attribuzione o l’accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto le Azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o cedere le Azioni;
- (c) l’acquisto, la vendita, l’esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni;
- (d) atti di disposizione tra gli amministratori della Società e/o Dipendenti Rilevanti aventi ad oggetto le Azioni;
- (e) la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM Italia aventi ad oggetto le Azioni;
- (f) il trasferimento a titolo gratuito di Azioni;
- (g) operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni proprie della stessa;
- (h) l’acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di Prodotti Finanziari Collegati alle Azioni (come di seguito definiti);

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti indica una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge non separato legalmente o il partner convivente *more uxorio*;
- (b) un figlio, anche del coniuge, a carico;
- (c) se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante; o
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

Presidente del Consiglio di Amministrazione indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Prodotto Finanziario collegato agli Strumenti Finanziari indica ogni prodotto finanziario il cui valore, in tutto o in parte, è determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari;

Soggetto Preposto indica l’Investor Relator, al quale, ai fini della presente Procedura, sono attribuite le funzioni di cui all’Articolo 4;

Soggetto Rilevante indica i seguenti soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente procedura:

- (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una Controllata.

Il Soggetto Preposto individua nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare al Soggetto Preposto l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.

Strumenti Finanziari indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

TUF indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

2 Comunicazione delle Operazioni

- 2.1 La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione - mediante l'invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (*SDIR*) e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) qui di seguito indicate, a condizione che il controvalore complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite pari a Euro 20.000,00 (ventimila), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le Operazioni già effettuate ed ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.
- 2.2 La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - (a) l'identità del Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolto;
 - (b) il motivo della comunicazione;
 - (c) la denominazione dell'emittente interessato;
 - (d) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
 - (e) la Data di Esecuzione e luogo di esecuzione dell'Operazione;
 - (f) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari interessati;

- (g) la natura dell'Operazione;
- (h) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante all'esito dell'Operazione;
- (i) se l'Operazione ha ad oggetto un Prodotto Finanziario collegato agli Strumenti Finanziari, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

2.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane, in ogni caso, in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

3 Ufficio preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni

3.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente Articolo 2, ogni Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) deve comunicare al Soggetto Preposto ogni Operazione entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente Articolo 2.2. Inoltre, il Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) deve fornire la medesima informativa, nei medesimi termini, a CONSOB all'indirizzo di posta certificata consob@pec.consob.it, oppure via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (qualora il Soggetto Rilevante non sia soggetto all'obbligo di essere munito di PEC). Tale comunicazione dovrà specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

3.2 La comunicazione deve essere trasmessa al Soggetto Preposto come segue:

(a) via posta elettronica all'indirizzo mail del Soggetto Preposto e preavvisando telefonicamente lo stesso, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,

(b) a mano con consegna al Soggetto Preposto o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico allo stesso.

3.3 Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni ai sensi del precedente Articolo 3.1, il Soggetto Preposto è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

3.4 Il Soggetto Preposto predispose la comunicazione al pubblico di cui all'Articolo 2 che precede. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Nomad per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'Articolo 2 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet, sezione "investor relations", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

3.5 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

4 Funzioni del Soggetto Preposto

4.1 Ai fini della Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del precedente Articolo 3;

(b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);

(c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti;

(d) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;

(e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini del presente Articolo, nonché degli obblighi connessa a tale identificazione;

(f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

4.2 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.3 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.4 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

5 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti (“*black-out periods*”)

5.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

5.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

5.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

6 Sanzioni

6.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-*bis* e 185, comma 2-*bis*, TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

6.2 Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle

disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

- 6.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 6.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.
- 6.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 6.6 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

7 Disposizioni Finali

- 7.1 Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante.
- 7.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
 - ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
 - rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____ residente in _____ nella sua
qualità di _____ preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti
Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di H-Farm S.p.A. (la **Procedura**)

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne
integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
_____;
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
come individuati ai sensi della Procedura:
_____;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella
Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le
prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico
nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura e a far quanto in
proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone
Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, dichiarando di avere ricevuto le informazioni inerenti i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 dal titolare del trattamento H-Farm S.p.a. con sede
legale in Roncade (TV), Via Sile 41.